

Regione Sicilia



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Prot. n° 10920

Ordinanza n. 18 del 27/06/2019

Oggetto: "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino della Regione Siciliana" in applicazione del Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2015; ordinanza di macellazione di ovini appartenenti alla Sig.ra Cabibi Vita, nata a Lucca Sicula (AG) il 18/04/1964 ed ivi residente in via Dogali, 10, codice aziendale 052PA185

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario della A.S.P. 6 di Palermo U.O. di Lercara Friddi, prot. n. 3164/sv del 18/06/2018, con la quale si comunica, a seguito delle prove effettuate in data 21/05/2019, l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) per n. 1 ovino di proprietà della Sig.ra Cabibi Vita, residente in via Dogali, 10, del Comune di Lucca Sicula (AG), codice aziendale 052PA185, soggetto al piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Visto il T.U. LL.SS approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320;

Visto il Regolamento UE n°630/2013/CE del 28/06/2013;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

Visto il D.D.G. n°1362/2016 dell'Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico - Servizio 10 del 26/07/2016;

Legge Nazionale 2 giugno 1988, n°218;

la Legge 23/12/1978, n°833;

le Leggi Regionali n°30/93 e n°33/94 e successive modifiche e integrazioni;

la Legge 23/12/1978, n°833, il D.A. n°13306 del 18/11/1994; la Legge 19/01/2001, n°3;

l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

Alla Sig.ra Cabibi Vita meglio generalizzata in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

Che l'ovino così come di seguito individuato portatore dell'allele VRQ:

N. prog.	Razza	Sesso	Data di nascita	Marca auricolare	Identificativo elettronico	categoria
1	MTT	M	10/2017	IT082000528677	0380082000528677	OVINI
2						
3						
4						

- Deve essere inviato alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non possono essere adibiti alla monta.

Per tale operazione, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n°218.

Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza sono il proprietario dell'allevamento e il Servizio Veterinario della A.S.P. 6 di Palermo U.O. di Lercara Friddi.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS: R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.I. 22/05/1999, n. 196.

IL SINDACO

